



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

DISTRETTO N.54

LICEO SCIENTIFICO E LINGUISTICO STATALE DI CECCANO

Prot. n. 2062

Ceccano, 04.04.2014

COMUNICAZIONE n. 324/DS

A tutto il personale
AI DSGA
SITO WEB

Oggetto: ASSENZE PER VISITE E TERAPIE: NUOVA CIRCOLARE

Si torna a parlare di assenze per visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici, materia che evidentemente suscita ancora perplessità applicative.

Lo fa il Dipartimento della Funzione Pubblica con la [circolare n. 2](#), datata 4/02/2014.

La circolare fornisce chiarimenti sulla portata applicativa del decreto legge n. 101 del 31 agosto 2013, convertito in legge n. 125 del 30 ottobre 2013 - "*Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni*", con particolare riferimento all'art. 4, comma 16 bis. Quest'ultimo ha novellato il comma 5 ter dell'art. 55 septies del d.lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, **sulle assenze per visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni.**

La Funzione Pubblica chiarisce che quando il dipendente dovrà effettuare una visita specialistica potrà ricorrere solo ai permessi per motivi personali o ai permessi orari. Nel caso di concomitanza tra l'espletamento di visite specialistiche, l'effettuazione di terapie od esami diagnostici e la situazione di incapacità lavorativa, trovano applicazione le ordinarie regole sulla giustificazione dell'assenza per malattia.

In pratica, con l'entrata in vigore della nuova norma:

- **il dipendente per poter effettuare una visita specialistica deve richiedere permessi per motivi personali** (art. 15/2 del CCNL Scuola) o **permessi orari** (art. 16).
IL PERMESSO È GIUSTIFICATO mediante la presentazione di attestazione, ANCHE IN ORDINE ALL'ORARIO, rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione O TRASMESSA DA QUESTI ULTIMI MEDIANTE POSTA ELETTRONICA. (attestazione di presenza).
- **per i dipendenti assunti a tempo determinato i permessi per motivi personali non sono retribuiti** (quindi chi dovrà effettuare una visita specialistica e non potrà ricorrere ai permessi orari [es. visita fuori provincia o quando l'orario di lavoro non lo permette] non avrà alcuna retribuzione per quel giorno);
- **NEL CASO DI CONCOMITANZA tra l'espletamento di visite specialistiche, l'effettuazione di terapie od esami diagnostici e la situazione di incapacità lavorativa, trovano applicazione le ordinarie regole sulla giustificazione dell'assenza per malattia.**
In questo caso l'assenza rientra a tutti gli effetti nella malattia (certificazione online, periodo di comporto, trattenuta "Brunetta") e l'eventuale assenza al domicilio constatata dal medico legale dovrà essere giustificata mediante la produzione alla scuola, da parte del dipendente, dell'attestazione di presenza presso la struttura sanitaria (salva l'avvenuta trasmissione telematica ad opera del medico o della struttura stessa).

Si allega: Circolare n. 2/2014 della Funzione Pubblica



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
F.to Prof.ssa CONCETTA SENESE

COD. FISC. 92052850606 - COD. MECC. FRPS070001

Via Fabrateria Vetus snc - Ceccano (FR) - tel. (0039) 0775604137 - (fax 0039) 0775/621021

frps070001@pec.istruzione.it

frps070001@istruzione.it

<http://liceoceccano.com/>